

IPOTESI DI ACCORDO

tra

Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e SLA-CISAL

OMISSIS

le Parti concordano

che tutto quanto premesso e condiviso costituisce parte integrante della presente Ipotesi di Accordo

e convengono quanto segue

OMISSIS

ASPETTI ECONOMICI

1) PREMIALITA' RELATIVA ALL'ANNO 2020 - UNA TANTUM

Con le competenze del mese di Giugno 2021, a copertura del periodo da Gennaio a Dicembre 2020, verrà corrisposto al personale che abbia prestato servizio nell'anno 2020 (in dodicesimi per le frazioni di anno e considerando mesi interi le frazioni superiori a 15 giorni di calendario), un importo lordo annuo così suddiviso:

- € 1.665,00 per il personale inquadrato nel livello "C1";
- € 1.750,00 per il personale inquadrato nel livello "C";
- € 1.895,00 per il personale inquadrato nel livello "B1";
- € 2.000,00 per il personale inquadrato nel livello "B";
- € 2.170,00 per il personale inquadrato nel livello "A1";
- € 2.340,00 per il personale inquadrato nel livello "A".

Per la valorizzazione delle somme predette le Parti hanno preso a riferimento il livello "C" full-time considerando il valore economico di € 1.000,00 riparametrati tra i diversi livelli secondo c.c.n.l. e il valore economico di € 750,00 in quota fissa.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale tale importo sarà riproporzionato convenzionalmente al 75%.

Le erogazioni in parola sono onnicomprensive e, pertanto, non potranno avere alcuna incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva né sul trattamento di fine rapporto.

Le somme predette saranno rapportate alle effettive presenze in servizio per il calcolo delle quali verranno considerate come presenza in servizio le seguenti assenze: ferie (art. 29 del c.c.n.l.), permessi previsti all'art. 15, comma 2 – 3 – 4 – 6 (con esclusione dei permessi collegati allo svolgimento delle funzioni segretario di seggio e di rappresentante di lista in occasione di consultazioni elettorali) - 10 lett. A e B – 8 lett. A e lett. B del c.c.n.l., infortuni sul lavoro (art. 33 del c.c.n.l.), permessi previsti all'art 33 - comma 3 - della L. 104/1992, permessi sindacali, congedi di maternità e parentali e i permessi di cui all'art. 34, comma 10, del c.c.n.l. e n. 30 giorni lavorativi annui di malattia (esclusi in ogni caso gli eventi di malattia determinati da positività Covid-19) e/o permessi non compresi nelle casistiche soprariportate (21 giorni lavorativi per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale).

Mancate prestazioni lavorative superiori alle predette comporteranno le seguenti riduzioni del premio:

- riduzione premio del 20% nel caso di ulteriori assenze nei giorni di lavoro fino a 45 giorni annui (31 giorni per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale);
- riduzione premio del 40% nel caso di ulteriori assenze nei giorni di lavoro fino a 90 giorni annui (63 giorni per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale);
- riduzione premio del 70% nel caso di ulteriori assenze nei giorni di lavoro fino a 150 giorni annui (105 giorni per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale);
- il premio non sarà erogato nel caso di assenze dal lavoro superiori a 150 giorni (105 per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale).

Non saranno applicate le predette riduzioni del premio nel caso di assenze determinate da malattie oncologiche e/o gravemente invalidanti, purchè riconosciute da apposita struttura pubblica e confermate dal medico competente.

2) WELFARE INTEGRATIVO AZIENDALE

Le Parti nell'ottica di favorire politiche di welfare aziendale, con l'intento di contribuire al miglioramento del benessere dei dipendenti, individuano uno specifico percorso in materia e, in particolare:

- concordano che la Società procederà nel mese di Luglio 2021, per ogni lavoratore in servizio a tempo indeterminato alla data della presente intesa, che abbia prestato servizio nell'anno 2020, ad un versamento aggiuntivo sul conto individuale di previdenza integrativa di categoria dei predetti pari ad € 250,00 "una tantum". Per i Part Time verticali ed orizzontali l'importo predetto sarà ridotto al 75%;

OMISSIS

Letto confermato e sottoscritto.

Marghera, 19 Maggio 2021

IL DIRETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

SLA-CISAL

